CONTRATTO AZIENDALE

Il giorno 18 ottobre 2005, tra la società MATCH POINT, aderente a SAGI SORT/CONFCOMMERCIO, rappresentata da Andrea Orlandini e da Ruggero Dadamo e le OOSS firmatarie il CCNL Terziario e il Protocollo Aggiuntivo per il settore delle scommesse sportive FILCAMS-CGIL; FISASCAT-CISL; UILTUCS-UIL si è stipulato il presente accordo aziendale integrativo del protocollo aggiuntivo per il settore delle scommesse al CCNL Terziario 2 luglio 2004.

* *

Orario di lavoro

L'articolazione dell'orario di lavoro, secondo le determinazioni aziendali, può prevedere:

- orari continuati, intendendosi per tali gli orari che prevedono intervalli non lavorati non superiori ad un ora.
- orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che all'interno di un orario di riferimento prevedono un intervallo non lavorato;
- orari sfalsati, intendendosi per tali gli orari che prevedono la possibilità di anticipare o posticipare l'inizio o il termine della prestazione giornaliera, fino ad un massimo di due ore rispetto al normale orario di lavoro.

Nel caso di orari spezzati , la durata di ciascuno dei due periodi di prestazione giornaliera non dovrà, di norma, essere inferiore a 3 ore per tutti i lavoratori.

* * *

lavoro a tempo parziale

In ragione delle specificità del settore, nelle ipotesi previste dalla disciplina transitoria per i prestatori d'opera con contratto di collaborazione, al fine di favorire la stabilizzazione dell'occupazione in essere, in parziale deroga a quanto previsto dall'art. 69 del CCNL del Terziario, potranno essere effettuate assunzioni a tempo parziale con durata della prestazione lavorativa inferiore ai minimi fissati al punto 2, lettere a), b), c).

Coerentemente con gli obiettivi e le finalità di stabilizzazione dei livelli occupazionali nel settore individuati nel Protocollo Aggiuntivo 18 ottobre 2005, le parti potranno altresì convenire, in aggiunta a quanto disciplinato dal CCNL Terziario, di stipulare contratti a tempo indeterminato part-time di tipo misto, con un minimo garantito di 600 ore annue per ogni anno lavorato, nel cui ambito il lavoratore potrà manifestare formalmente la propria disponibilità a erogare, con il preavviso previsto dal CCNL Terziario, prestazioni eccedenti l'orario di lavoro prefissato nei limiti orari previsti dal CCNL Terziario.

Dette ore saranno compensate con la normale retribuzione, fermo restando il diritto al riproporzionamento del trattamento economico e normativo.